

Edizione di giovedì 1 giugno 2017

DICHIARAZIONI

I conti correnti esteri in RW

di **Nicola Fasano**

ACCERTAMENTO

Accertamenti bancari: scritture regolari non cambiano l'onere della prova

di **Marco Bargagli**

DICHIARAZIONI

Limite reddituale per beneficiare delle detrazioni familiari a carico

di **Luca Mambrin**

IVA

Luogo di destinazione dei beni e di identificazione del cessionario

di **Marco Peirola**

CONTENZIOSO

L'impugnazione del diniego alla restituzione di tributi

di **Dottryna**

DICHIARAZIONI

I conti correnti esteri in RW

di **Nicola Fasano**

Il caso per il quale più di **frequente** si è tenuti alla **compilazione del quadro RW** è senz'altro quello dei conti correnti all'estero.

Come più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria sono tenuti a monitorare i conti esteri oltre che gli **intestatari degli stessi**, anche i **delegati al prelievo** che ne hanno la possibilità di movimentazione. In tali casi, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare **l'intero importo** del conto ai fini del monitoraggio, mentre **l'IVAFE** è dovuta **solo dagli intestatari** del conto.

Non devono compilare l'RW coloro i quali hanno una **mera delega ad operare** sul conto in nome e per conto altrui, come ad esempio gli amministratori di società che hanno delega ad operare su conti esteri, sempre che i relativi fondi siano regolarmente contabilizzati.

Sono esclusi dal monitoraggio fiscale inoltre i **frontalieri e i diplomatici**, con l'avvertenza che per i frontalieri l'esonero è limitato ai conti (e agli altri *asset*) posseduti **nello Stato in cui è svolta l'attività** lavorativa (secondo quanto disposto dall'[articolo 38, D.L. 78/2010](#)).

Va evidenziato che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro** secondo quanto previsto dall'[articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#).

Vanno in sostanza considerati, a tal fine, **tutti i conti** (anche posseduti presso intermediari finanziari differenti), **sommando i relativi importi**. Se anche **in un solo giorno** l'ammontare massimo nel corso del periodo di imposta **ha superato i 15.000 euro**, viene meno la clausola di esonero, motivo per il quale **spesso**, soprattutto in presenza di più conti **si è soliti compilare comunque l'RW**.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro **laddove si debba pagare l'IVAFE** (nella misura fissa di 34 euro per ciascun conto) che, si ricorda, non è dovuta solo qualora la giacenza media annua di tutti i conti e libretti detenuti presso il **medesimo intermediario non superino la giacenza media annua di euro 5.000**.

Il valore finale da indicare in RW, infatti, **non è rappresentato dal saldo del conto al 31.12.2016**, ma dalla giacenza media annua del conto, fermo restando che l'indicazione più "sbrigativa" del picco del conto nel corso dell'anno quale "valore finale" è difficilmente

contestabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In presenza di più conti detenuti presso il medesimo intermediario, inoltre, il contribuente deve indicare quale **valore iniziale il saldo di ciascun conto** all'1.1.2016 e come valore finale la **giacenza media annua complessiva di tali conti**, in modo che il *software* dichiarativo sia messo nelle condizioni di liquidare per ciascun conto l'importo fisso di 34 euro.

Quest'anno l'adempimento del monitoraggio fiscale per i conti correnti è ancora più delicato, in particolare, per i **conti detenuti nei 54 Paesi** (fra cui anche Stati come Isole Cayman, Jersey e Bermuda solo per fare alcuni esempi) **con cui opera lo scambio di informazioni automatico** con l'Italia sui dati 2016 che saranno scambiati nel corso del 2017 sulla base dei c.d. **"Common Reporting Standard" (CRS)** elaborati a livello OCSE e condivisi, a regime, da oltre 100 Paesi nel mondo.

Gli intermediari finanziari ubicati nei Paesi aderenti ai CRS sono tenuti a comunicare alla rispettiva **Amministrazione finanziaria di appartenenza i conti** (e il relativo saldo finale, nonché eventuali interessi) **intestati a soggetti residenti in Italia** che verranno poi comunicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la quale sarà nelle condizioni di **incrociare**, in modo molto agevole, i dati pervenuti dalle Amministrazioni finanziarie estere con quanto **(non) indicato in RW** dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio (in particolare le persone fisiche).



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Accertamenti bancari: scritture regolari non cambiano l'onere della prova

di **Marco Bargagli**

In linea di principio, a fronte dei **versamenti** transitati sui **conti correnti** intestati al **soggetto passivo d'imposta**, il contribuente ha l'**onere della prova** di dimostrare che le somme ivi **accreditate** siano regolarmente **confluite nella dichiarazione dei redditi**.

Nell'attuale **contesto normativo di riferimento**, (cfr. [articolo 32, primo comma, n. 2 del D.P.R. 600/1973](#)), gli uffici delle imposte possono infatti **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte degli Uffici finanziari.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, i **dati e gli elementi** attinenti ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria, possono essere **posti a base delle rettifiche e degli accertamenti**, come **maggiori ricavi**, qualora il contribuente **non dimostra** che **ne ha tenuto conto** per la **determinazione del reddito soggetto ad imposta** ossia che non hanno **rilevanza allo stesso fine**.

Quindi, le **entrate non giustificate** transitate nei conti **correnti bancari intestati al contribuente**, rappresentano, salvo **prova contraria**, **maggiori ricavi imponibili** che rettificano il reddito del soggetto passivo d'imposta.

Ciò posto, anche nella duplice ipotesi della **corretta tenuta della contabilità** e della **apparente congruità del reddito imponibile**, scaturente dall'**applicazione degli studi di settore**, non si realizza una **traslazione dell'onere della prova in capo all'Ufficio**.

Tale concetto giuridico è stato recentemente espresso dalla [Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6947/2017](#) emessa in data 17 marzo 2017.

Gli ermellini hanno rilevato che il **giudice di merito** aveva **accolto l'appello proposto dal contribuente** avverso l'atto impositivo, sull'**erroneo presupposto** che incombesse sull'Amministrazione finanziaria l'**onere della prova** dei maggiori redditi **non dichiarati dal contribuente**, scaturenti dagli esperiti **accertamenti bancari**, nonostante le disposizioni di Legge pongano, come detto, una **presunzione legale relativa** a favore dell'ufficio finanziario, con contestuale **prova contraria** a carico del contribuente che deve dimostrare l'**irrilevanza** e la **neutralità fiscale** di ogni **singola movimentazione**.

Il contribuente aveva invece **presentato ricorso**, ritenendo che la **citata presunzione legale** potesse **essere superata** sulla base dei seguenti elementi:

- **regolare tenuta delle scritture contabili;**
- **congruità dei redditi dichiarati dal contribuente** agli studi di settore al medesimo applicabili;
- **cointestazione** dei conti correnti **con la moglie;**
- utilizzo delle **ricevute bancarie** per i **pagamenti delle fatture.**

La suprema Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** presentato da parte dell'Ufficio finanziario rilevando che, in **materia di accertamenti bancari**, l'orientamento consolidato espresso nel tempo proprio da parte del **giudice di legittimità** ritiene che, a fronte dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti, scatti la **presunzione legale relativa** con il correlato **onere della prova** in capo al contribuente ispezionato.

Inoltre, con riferimento alla **questione della cointestazione al coniuge** del contribuente **dei rapporti bancari oggetto di accertamento**, come costantemente affermato dalla stessa Corte di cassazione, *“l’operatività della suddetta presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell’onere della prova si applicano **non solo in caso di contestazione**, ma addirittura nell’ipotesi di **intestazione dei rapporti bancari a terzi** che si ha **motivo di ritenere** connessi ed inerenti al reddito del contribuente”*.

Infine, risultano del **tutto irrilevanti** le altre circostanze indicate dal giudice di merito ovvero che il contribuente avesse dichiarato un **reddito congruo con gli studi di settore** o che la sua **contabilità fosse formalmente**, ma **non sostanzialmente** (come attestava l'accertamento bancario) regolare, ivi compreso, l'utilizzo delle **ricevute bancarie** come **forma di pagamento** delle fatture emesse.

Infatti, lo stesso contribuente ha ammesso – nell'atto di appello – di essere **incorso in ripetuti errori di contabilizzazione** degli acconti ricevuti dai clienti e l'Amministrazione finanziaria ha dimostrato che *“la somma degli incassi frazionati non corrispondeva neanche all'importo totale delle relative fatture attive”*.



OneDay Master

**ESAME DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Limite reddituale per beneficiare delle detrazioni familiari a carico

di Luca Mambrin

L'[articolo 12 del Tuir](#) prevede che vengano riconosciute specifiche detrazioni dall'imposta lorda al contribuente con familiari che abbiano i requisiti per essere considerati fiscalmente a carico.

In particolare il [comma 2](#) prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito nel corso dell'anno **un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili**. Ai fini della verifica del superamento del limite di **2.840,51 euro** devono essere computate alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

- le **retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la **quota esente dei redditi di lavoro dipendente** prestato nelle zone di **frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato** a imposta **sostitutiva** nel caso di applicazione del regime previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'[articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011](#);
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva** in applicazione del regime forfetario, di cui all'[articolo 1 della L. 190/2014](#);
- il **reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni**.

Non concorrono invece alla determinazione del reddito complessivo e quindi alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro i seguenti redditi:

- redditi **esenti**;
- redditi assoggettati a **tassazione separata**;
- redditi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

Ad esempio i **compensi per attività sportiva dilettantistica** quali indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva sono considerati **redditi diversi** ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera m\), del Tuir](#). Tali somme sono **esenti da imposta**, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al

limite annuo di **7.500 euro**; sui **successivi 20.658,28 euro** viene operata una **ritenuta a titolo di imposta**, con aliquota del **23%**, mentre sulle somme eccedenti l'importo complessivo di **28.158,28 euro** viene operata una **ritenuta a titolo d'acconto**, sempre con aliquota del 23%. Di conseguenza poiché ai fini della detrazione per familiari a carico **non rilevano** i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro **non rientrano nel calcolo del reddito complessivo**.

È possibile beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia per i seguenti **familiari**, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge non legalmente ed effettivamente separato**;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i **seguenti altri familiari**, a condizione che **convivano con il contribuente** o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il **coniuge legalmente ed effettivamente separato**;
- i **discendenti dei figli**;
- i **genitori** (compresi quelli adottivi);
- i **generi e le nuore**;
- il **suocero e la suocera**;
- i **fratelli e le sorelle** (anche unilaterali);
- i **nonni e le nonne**.

Il **limite** di reddito di 2.840,51 euro che consente di considerare un familiare a carico, è riferito all'**intero periodo d'imposta**, di conseguenza, se il limite reddituale, determinato come sopra specificato, è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente il quale quindi dovrà restituire l'importo delle detrazioni di cui ha eventualmente beneficiato.

Se un padre è intenzionato a fruire nel modello 730/2017 delle detrazioni per **figlio a carico**, ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi da settembre 2016 a dicembre 2016 in forza di un contratto a tempo determinato certificato da modello di Certificazione Unica 2017 rilasciato dal datore di lavoro **per complessivi 3.000 euro**, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell'arco del periodo d'imposta di riferimento, il reddito di 2.840,51 euro che consente di ottenere lo **status di familiare a carico**.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Luogo di destinazione dei beni e di identificazione del cessionario

di **Marco Peirola**

Nei **rapporti commerciali** con le imprese estere può accadere che la società ALFA, stabilita nel Paese UE 1 (es. Spagna), si approvvigioni presso società stabilite nel Paese UE 2 (es. Germania), mentre il suo **principale mercato di riferimento** sia quello italiano.

Di regola, ALFA effettua **operazioni triangolari comunitarie**, in quanto acquista dai fornitori tedeschi, facendo spedire i beni direttamente ai clienti italiani in esecuzione di una vendita.

Può, però, capitare che ALFA acquisti la merce dai fornitori tedeschi e, **non avendo ancora un cliente finale**, ordini comunque la spedizione in Italia presso la società BETA, che fornisce un servizio di magazzinaggio; tale società tiene la merce in deposito sino a che ALFA non individua il cliente finale.

In riferimento a quest'ultima casistica, occorre verificare se ALFA, società di diritto spagnolo, sia tenuta ad **identificarsi** ai fini Iva in Italia e se sia corretto che ALFA emetta fattura senza applicazione dell'Iva italiana, con obbligo del cliente nazionale, titolare di partita Iva, di assolvere l'imposta con il meccanismo del *reverse charge*.

Nella fattispecie in esame, si tratta allora di considerare distintamente la **fase di acquisto** da parte di ALFA con invio diretto dei beni a BETA a partire dalla Germania rispetto alla **fase successiva di vendita** dei beni già esistenti in Italia nei confronti del cliente finale.

Sulla base della normativa Iva, è possibile ritenere che ALFA, per i beni movimentati dalla Germania all'Italia, effettua un **acquisto intracomunitario soggetto a Iva in Spagna** ai sensi dell'[art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), con la conseguenza che ALFA **non è tenuta ad aprire una posizione Iva in Italia** nonostante i beni siano ivi spediti prima di essere venduti al cliente finale.

Tale soluzione si desume dagli [articoli 40 e 41 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), secondo i quali "è considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente" (articolo 40), restando tuttavia inteso che "il luogo di un acquisto intracomunitario di beni (...) si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione Iva con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all'Iva conformemente all'articolo 40" ([articolo 41](#)).

In pratica, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel **luogo di arrivo dei beni**, ma se

il cessionario non è ivi identificato ai fini Iva, l'acquisto intracomunitario è **imponibile nel Paese membro in cui il cessionario è identificato** ([articolo 41](#)).

Affinché, pertanto, l'operazione sia tassata in Italia (Paese di arrivo dei beni), il cessionario spagnolo deve essere ivi identificato. In difetto, ossia **in assenza di identità territoriale tra il luogo di destinazione dei beni e il luogo di identificazione del cessionario**, l'acquisto intracomunitario è imponibile in Spagna, vale a dire nel Paese di ove il cessionario stesso è identificato.

Il rapporto tra la regola ([articolo 40](#)) e la deroga ([articolo 41](#)) è ben delineato dall'[articolo 42](#) della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui *“l'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all'articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197; b) l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti all'articolo 265”*.

In sostanza, ed in coerenza all'[articolo 40, comma 2, primo periodo, del D.L. 331/1993](#), l'eccezione dell'articolo 41 della Direttiva n. 2006/112/CE, volta ad escludere che l'operazione resti detassata, non si applica se il cessionario spagnolo è in grado di dimostrare che i beni sono stati acquistati dal fornitore tedesco per essere ceduti al cliente italiano nell'ambito di una **triangolazione comunitaria**; sicché, in questa ipotesi, è ripristinata la regola generale dell'imposizione nel luogo di destinazione finale dei beni, cioè l'Italia ([articolo 40 della Direttiva n. 2006/112/CE](#)), che consente all'operatore spagnolo di evitare l'imponibilità in Spagna dell'acquisto intracomunitario.

Ne discende che, nella fattispecie in esame, in cui i beni giungono in Italia senza essere ceduti al cliente finale nazionale, ALFA effettua un **acquisto intracomunitario** soggetto a Iva in Spagna e non è, pertanto, tenuta ad aprire una posizione Iva nel nostro Paese.

Si tratta di una conclusione favorevole alla società spagnola, anche perché l'identificazione **non è richiesta nella successiva fase di cessione dei beni al cliente finale**, cioè per addebitare l'imposta in fattura, avuto riguardo al contenuto dell'[articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#), in base al quale l'Iva relativa alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia deve essere assolta dal cessionario, se soggetto passivo ivi stabilito.

Quest'ultimo, in particolare, applica la **procedura di integrazione** di cui agli [articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993](#) ove il cedente sia, come nella specie, residente in altro Stato membro. Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato in più occasioni che, in conformità all'[articolo 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE](#), l'inversione contabile è **obbligatoria anche se l'operatore non residente è identificato ai fini Iva in Italia** direttamente, ex [articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#), ovvero per mezzo del rappresentante fiscale (si veda, da ultimo, la [risoluzione n. 21/E/2015](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

L'impugnazione del diniego alla restituzione di tributi

di Dottryna



Può accadere che il contribuente versi all'Erario una somma non dovuta e che, successivamente, resosi conto dell'errore, presenti apposita istanza di rimborso. In queste circostanze il rischio è quello di vedersi negata la restituzione di quanto versato in eccesso.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una *Scheda di studio* dedicata alle cosiddette liti da rimborso.

Il presente contributo tratta nello specifico le modalità e i termini per l'impugnazione del diniego del Fisco alla richiesta di rimborso presentata dal contribuente.

Ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), il **diniego espresso o tacito** alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso presentata dal contribuente, **può essere impugnato dinanzi al giudice tributario**, se ha ad oggetto una somma avente natura fiscale.

Al riguardo, si noti che, in caso di riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria **prima che il contribuente impugni il diniego dinanzi al giudice tributario**, la lite dovrebbe rientrare nell'ambito della **giurisdizione ordinaria**, in quanto l'azione assume i caratteri di un comune **indebito oggettivo** ex [articolo 2033 cod. civ.](#)

Al contrario, se il riconoscimento del debito interviene **successivamente all'impugnazione del diniego dinanzi al giudice tributario**, il giudizio instaurato non dovrebbe **estinguersi** sino all'erogazione delle somme da rimborsare, né potrebbe essere dichiarato il **difetto di giurisdizione**, atteso che quest'ultima si determina al momento della proposizione della domanda.

L'impugnazione del diniego deve essere proposta:

- entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se il diniego è espresso;
- dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma entro il termine di

prescrizione decennale, se il diniego è tacito.

In linea generale, nel processo tributario l'**onere della prova** grava in capo all'Amministrazione finanziaria, assumendo il contribuente/ricorrente solo il ruolo di attore in senso formale e non sostanziale.

Invece, nelle **liti di rimborso** l'onere della prova grava in capo al **contribuente/ricorrente**, che assume quindi il ruolo di attore in senso sostanziale, in quanto l'impugnazione dallo stesso proposta dà luogo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rimborso.

Le **sentenze di condanna** al pagamento di somme in favore del contribuente **sono immediatamente esecutive**, con la conseguenza che l'obbligo di restituzione non necessita più del **passaggio in giudicato** della sentenza.

Inoltre, in caso di **rimborso spontaneo** nelle more del processo, non si verifica più l'**acquiescenza** come nel sistema previgente, poiché il pagamento, essendo dovuto ex [articolo 69 D.Lgs. 546/1992](#), non comporta **cessazione della materia del contendere**.

Nel caso particolare di **presentazione di più istanze**, a seguito di un primo diniego, occorre rilevare che **il termine di impugnazione deve essere computato sempre con riferimento al primo diniego**, con la conseguenza che:

- se il primo è un **diniego espresso**, decorsi 60 giorni dalla notificazione dello stesso senza che il contribuente abbia proposto impugnazione, esso diventa inoppugnabile e il rapporto d'imposta si cristallizza;
- se il primo è un **diniego tacito**, non opera il suddetto termine di decadenza e, quindi, il contribuente potrà proporre ricorso, purché entro il termine di prescrizione decennale.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il termine entro il quale è possibile presentare una istanza di rimborso per recuperare tributi versati ma non dovuti;](#)
- [i criteri per individuare l'Ufficio competente a ricevere l'istanza di rimborso;](#)
- [il contenuto nonché le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso.](#)

Inoltre, la Scheda è corredata da:

- [un facsimile dell'istanza di rimborso;](#)
- [un facsimile del ricorso per l'impugnazione del diniego al rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate.](#)

OneDay Master

APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)